



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

REGOLAMENTO SUL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA' DEI COMPENSI EX ART. 29 CO. 1 LETT. B), L) ED O) DELLA LEGGE n. 247/2012 ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE CON DELIBERA DEL 21 GIUGNO 2024.

TITOLO I

Oggetto del presente regolamento - commissione pareri di congruità - consigliere referente - procedimento ordinario e semplificato

Art.1: il presente regolamento si applica alle sole richieste di parere di congruità avanzate, ex articolo 29 comma 1 lett. b) legge 247/2012, dagli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lucca ed in assenza di un accordo scritto stipulato dall'Avvocato e la parte assistita;

Art.2: il parere di congruità viene rilasciato sui compensi professionali al netto della maggiorazione del 15%, Cap ed Iva di legge;

Art. 3: visto l'art. 32 della legge n. 247/2012, è istituita, presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca, la Commissione Pareri di Congruità.

Ciascun componente della Commissione ha il compito di esaminare ed istruire le pratiche relative alle richieste di parere di congruità e di riferire, nei casi previsti dal presente Regolamento, al Consiglio dell'Ordine.

I componenti della Commissione Pareri di Congruità ed il relativo Referente sono designati dal Consiglio dell'Ordine. La Commissione si riunisce su convocazione del Consigliere Referente.

Art. 4: il Consigliere Referente della Commissione svolge le seguenti funzioni e compiti:



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

- a) organizza l'attività di opinamento, provvedendo all'assegnazione delle istanze presentate ai singoli componenti della Commissione per la relativa istruttoria, secondo il criterio di rotazione e di competenza;
- b) convoca, anche oralmente e senza formalità, le riunioni della Commissione Pareri di Congruità;

Art.5: procedimento semplificato e procedimento ordinario

Il presente regolamento prevede due diversi procedimenti tesi alla verifica e all'eventuale rilascio del parere di congruità.

I procedimenti sono i seguenti:

A) Il procedimento semplificato che si applica alle seguenti ipotesi:

- richieste di parere di congruità per attività di natura stragiudiziale avente un valore inferiore ad euro 1.000,00;
- richieste di parere di congruità per attività di natura giudiziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: civile/penale/amministrativo/tributario) avente un valore inferiore ad euro 10.000,00;
- richieste di parere di congruità per attività difensiva svolta in procedimenti penali quali difensori di ufficio ai sensi dell'articolo 97 codice di procedura penale;
- richieste di parere di congruità richiesti nell'ipotesi della legge 178/2020 per il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti;

B) Il procedimento ordinario che si applica alle seguenti ipotesi:

- richieste di parere di congruità per attività di natura stragiudiziale avente un valore pari o superiore ad euro 1.000,00;
- richieste di parere di congruità per attività di natura giudiziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: civile/penale/amministrativo/tributario) avente un valore pari o superiore ad euro 10.000,00.

Nell'ipotesi in cui venga presentata una richiesta di parere di



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

congruità avente ad oggetto attività professionale sia di natura stragiudiziale sia di natura giudiziale per un importo pari o superiore ad euro 10.000,00 troverà applicazione il procedimento ordinario.

Art. 6: comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio, dei Relatori e dei Consiglieri, in relazione al procedimento, saranno effettuate dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine a mezzo pec o raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo.

TITOLO II

Art. 7: procedimento semplificato

A) La procedura per il rilascio del parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati di Lucca o suoi eredi, di un iscritto cancellato dall'Albo o suoi eredi o dagli aventi diritto in forza di legge.

Per la liquidazione dei compensi degli Avvocati è necessario depositare istanza a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel sito dell'Ordine;

Essa deve contenere:

- 1) tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);
- 2) l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- 3) l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*.

Qualora l'istante richieda il parere per una pluralità di pratiche, giudiziali e/o stragiudiziali, nei confronti della medesima parte, è necessario che esse siano oggetto di un'unica istanza divisa per capi in relazione alle varie attività espletate;

- 4) l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai valori



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

medi;

5) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;

6) la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;

7) la lettera con raccomandata a.r. (e/o pec) con la quale l'avvocato ha chiesto al relativo Assistito il pagamento dei suoi compensi;

B) la relativa istanza viene esaminata da due Consiglieri facenti parte della Commissione che hanno la possibilità di chiedere, anche per le vie brevi, spiegazioni e/o integrazioni della stessa istanza. In tal caso il termine per il rilascio del parere di congruità è sospeso dalla richiesta di spiegazioni e/o integrazioni fino alla consegna delle stesse;

C) entro trenta giorni, salvo quanto specificato nel punto 7 lett.B), dal ricevimento dell'istanza di parere di congruità, due Consiglieri facenti parte della Commissione esaminano l'istanza e la relativa documentazione e, in assenza di rilievi e/o richieste di integrazione, procedono al rilascio del parere di congruità che verrà comunicato dalla Segreteria con l'indicazione del relativo importo come determinato sulla base del presente Regolamento;

D) il rilascio del parere di congruità da parte della Segreteria è subordinato all'integrale pagamento dell'importo determinato sulla base del presente Regolamento;

TITOLO III

Art. 8: procedimento ordinario

A) La procedura per il rilascio del parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati di Lucca o suoi eredi, di un iscritto cancellato dall'Albo o suoi eredi o dagli aventi diritto in forza di legge.

Per la liquidazione dei compensi degli Avvocati è necessario depositare istanza a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel sito dell'Ordine;

Essa deve contenere:



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

- 1) tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);
- 2) l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
- 3) l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*.

Qualora l'istante richieda il parere per una pluralità di pratiche, giudiziali e/o stragiudiziali, nei confronti della medesima parte, è necessario che esse siano oggetto di un'unica istanza divisa per capi in relazione alle varie attività espletate;

- 4) l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai valori medi;
- 5) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- 6) la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;
- 7) la lettera con raccomandata a.r. (e/o pec) con la quale l'avvocato ha chiesto al relativo Assistito il pagamento dei suoi compensi;

B) Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Referente della Commissione assegna la pratica ad un Componente della Commissione seguendo il criterio della rotazione e tenuto conto della materia oggetto della notula. Il Consigliere assegnatario assume, quindi, la funzione di Consigliere Relatore, nonché di "Responsabile del procedimento" di cui agli artt. 4 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Il Consigliere Relatore provvede personalmente all'esame, all'istruttoria e alla preparazione della proposta del relativo parere, che riferisce al Consiglio dell'Ordine per la relativa deliberazione. Il Consigliere Relatore ha la possibilità, anche per le vie brevi, di chiedere spiegazioni e/o integrazioni all'istante. In tal caso il termine per il rilascio del parere di congruità è sospeso dalla richiesta di spiegazioni e/o integrazioni fino alla consegna delle stesse.

Al momento della assegnazione, il Consigliere designato è tenuto a



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

rappresentare in forma scritta al Referente della Commissione l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi.

C) Avviso alle parti interessate dell'avvio del procedimento amministrativo e della possibilità di tentativo conciliazione

Con atto a firma del Segretario del COA, la Segreteria comunica l'avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241. La comunicazione, ove possibile via pec, viene fatta sia all'istante e sia alla parte in favore della quale sono state effettuate le prestazioni oggetto della richiesta di parere. La parte viene altresì informata che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di depositare atti e documenti, nonché, ove lo ritenesse, che può chiedere espressamente che sia esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13 comma 9, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

L'Ordine, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rilascia idonea informativa agli interessati.

Art. 9: delibera del Parere di congruità

La delibera del parere di congruità, salvo le sospensioni di cui all'articolo 8 lettera B), è adottata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di assegnazione al Consigliere Relatore.

Eventuali ragioni di urgenza per il rilascio del parere di congruità devono essere motivate dall'istante unitamente al deposito della relativa istanza. La delibera di parere di congruità deve essere succintamente motivata e deve recare la sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'Ordine e deve essere comunicata sia alla parte istante sia alla parte Assistita nel termine di giorni 10 decorrenti dalla sua adozione.

TITOLO IV

Tentativo di Conciliazione

Art. 10: istanza per svolgimento del tentativo di conciliazione

Ove la parte interessata presenti, nel termine di cui all'art. 8 lettera



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

C), istanza di conciliazione ai fini di cui all'art. 13, comma 9, Legge 247/2012, sono sospesi i termini indicati nell'articolo 8 lettera B fino alla conclusione del tentativo di conciliazione;

Art. 11: modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione, da chiunque presentato, è disciplinato dalle regole che seguono: **a)** il tentativo di conciliazione si esperisce in presenza o in videoconferenza, previo accordo delle parti. In caso di disaccordo prevale la modalità scelta dall'istante;

b) la richiesta di tentativo di conciliazione deve essere presentata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel sito dell'Ordine;

c) pervenuta la richiesta, il COA nomina entro 15 giorni un Consigliere responsabile che di norma coincide con quello nominato ai sensi dell'articolo 8 lettera B);

d) il Consigliere Responsabile convocherà le parti dinanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della convocazione. E' facoltà del Consigliere Relatore chiedere la partecipazione di uno o più Consiglieri dell'Ordine;

e) la convocazione, con tutte le indicazioni circa il luogo e l'orario, saranno comunicate a cura della Segreteria ad entrambe le parti;

f) all'esito positivo del tentativo, il Consigliere Responsabile redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dallo stesso Consigliere;

g) l'esito negativo potrà essere attestato dal solo Consigliere Responsabile che ne riferirà alla Commissione;

h) di ciascun incontro il Consigliere Responsabile redige sempre verbale scritto che deve essere sottoscritto da tutte le parti presenti;

TITOLO V

Art.12: il parere di congruità verrà rilasciato, salvo che per le istanze relative alle difese d'ufficio e nell'ipotesi della legge 178/2020 per il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti, dietro pagamento di una tassa a scaglioni (fino a € 5.000 del 4%, da € 5.000



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

a € 10.000 del 3%, da € 10.000 a € 25.000 del 2% e dell'1% da 25.000 in poi).

TITOLO VI

Art. 13: norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Ordine Avvocati di Lucca e si applica alle sole istanze depositate successivamente alla sua entrata in vigore.

TITOLO VII

Art. 15: il trattamento dei dati personali conseguente alle attività di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 e s.m.i.

Lucca, lì 21 giugno 2024

Il Presidente
Avv. Flaviano Dal Lago

Il Segretario
Avv. Francesco Spina